



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER n. 5 del 21 Settembre 2021

**DAL 15 OTTOBRE 2021 GREEN PASS OBBLIGATORIO
PER TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO**

Dal Decreto approvato nel Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, si evince che - a far data dal 15 ottobre prossimo - tutti i lavoratori, sia essi dipendenti da datori di lavoro pubblici che privati, ivi compresi i collaboratori familiari, per accedere al luogo di lavoro dovranno necessariamente essere in possesso di “green pass” (Certificazione Verde COVID-19). La disposizione si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei locali aziendali, anche sulla base di contratti esterni.

I contravventori non potranno prendere servizio, e saranno considerati assenti ingiustificati, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto. Dopo un solo giorno di assenza nel settore privato (cinque nel settore pubblico), questi verranno sospesi dal lavoro (salvo le eccezioni per le imprese con meno di 15 dipendenti di cui si dirà più avanti). Ove non dovessero rispettare il divieto di accesso al lavoro rischieranno, altresì, una sanzione tra i 600 e i 1.500 euro, oltre il procedimento disciplinare previsto dal contratto di lavoro applicato. Delegati al controllo sul rispetto delle norme saranno gli stessi datori di lavoro. Da una prima analisi del Decreto approvato si rileva una sorta di “obbligo generalizzato” del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. La ragione che pare abbia ispirato il Legislatore è la consapevolezza che, in questo modo, si incrementerà il più possibile il numero dei vaccinati. Unico rimedio questo, secondo la stragrande parte del mondo scientifico, per combattere la pandemia da COVID-19.

Per quanto riguarda il settore privato, nella bozza di decreto si legge che, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data in cui dovrebbe terminare lo stato di emergenza, *“a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”*.

La verifica sul rispetto della norma, come sopra accennato, è a carico dei datori di lavoro che pertanto dovranno, entro il prossimo 15 ottobre, organizzare e pianificare appositi sistemi di controllo e verifica, specie nel momento dell’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

I datori dovranno pertanto verificare, in quel momento, il possesso del green pass, non consentendo, a chi non lo ha, l’ingresso nei locali aziendali. A quel punto il lavoratore verrà considerato “assente ingiustificato”. Dopo un solo giorno di assenza (salvo le eccezioni per le imprese con meno di 15 dipendenti) il rapporto è sospeso e il contravventore verrà riammesso solo quanto presenterà la certificazione verde richiesta.

Nelle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (che in questo caso è possibile), comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. La sospensione non potrà, in ogni caso, protrarsi oltre il 31 dicembre 2021. L’assenza dal lavoro non rileva sotto il profilo disciplinare. Gli stessi datori di lavoro, che non abbiano verificato il rispetto delle regole e posto in essere le prescritte procedure di verifica e controllo, saranno soggetti ad una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Eventuali tentativi di contraffazione del green pass da parte del lavoratore saranno puniti penalmente.

La normativa a riguardo, comunque, è in continua evoluzione, e non possono pertanto essere esclusi aggiornamenti e/o ritocchi alle procedure, anche a breve.